

REGIONE PIEMONTE

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

CONTRATTO D'APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE

PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA E DISPOSITIVI VARI PER

CHIRURGIA MININVASIVA OCCORRENTI ALL'ASL AL,

ALL'ASL AT E ALL'A.O. DI ALESSANDRIA. GARA ANAC N.

8204513. LOTTO 4 CIG N. 9256110F98 – LOTTO 5 CIG. N.

Z67369B3C8 – LOTTO 7 CIG. N. 9256128E73 – LOTTO 14

CIG N. 9256158737.

L'Azienda Sanitaria Locale AL con sede legale in Via Venezia 6 -
15121 Alessandria codice fiscale e partita I.V.A. 02190140067, qui
rappresentata dalla Dott.ssa Lucia Carrea, Direttore della S.C.
Economato - Logistica - Approvvigionamenti - Patrimoniale, nata a
Novi Ligure (AL) l'08.01.1957, domiciliata ai fini del presente
contratto presso la sede dell'A.S.L. AL e appositamente delegata
alla sottoscrizione del presente atto per effetto della deliberazione
del Direttore Generale dell'A.S.L. AL n. 1767 del 30.09.2009

E

La ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA (di seguito
denominata "Il Contraente"), con sede legale in Via Del Mare 56 -
00071 Pomezia (Rm) c. fiscale e p.iva n. 08082461008,
rappresentata dal Sig. Simone Lucidi, nato a Roma il 16/05/1981
, nella sua qualità di Procuratore Speciale e domiciliato ai fini del
presente atto presso la sede societaria di :Via del Mare n. 76 -
00071 - Pomezia (Rm);

PREMESSO

1) che con determinazione del Direttore della S.C. E.L.A.P. (Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale) dell'ASL AL n. 928 del 15/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata aggiudicata la procedura aperta per la fornitura di materiale per chirurgia laparoscopica e dispositivi vari per chirurgia mininvasiva occorrenti all'A.S.L AL, all'ASL AT e all'A.O. di Alessandria, gara ANAC n. 8204513;

2) che il "Contraente" ha costituito la garanzia definitiva mediante fideiussione n. 0947000000073767 emessa il 13/07/2022 da BNL GRUPPO BNP PARIBAS, per un importo ammontante a Euro 41.464,71 (in lettere: quarantunmilaquattrocentosessantaquattro/71) calcolato sulla base di durata del contratto corrispondente a 48 mesi;

3) che la S.C. Economato - Logistica - Approvvigionamenti - Patrimoniale dell'A.S.L. AL ha effettuato il controllo sul possesso dei requisiti prescritti dall'art. 80 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. e che tale controllo ha avuto esito positivo.

Tutto ciò premesso, approvato e ritenuto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Azienda Sanitaria Locale AL, di Alessandria, come sopra rappresentata, affida alla ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA con sede legale in Via Del Mare 56 - 00071 Pomezia (Rm) c fiscale

e p.iva n. 08082461008, che dichiara di accettare e accetta, la fornitura di materiale per chirurgia laparoscopica e dispositivi vari per chirurgia mininvasiva occorrenti all'ASL AL, all'ASL AT e all'A.O. di Alessandria (Gara ANAC n. 8204513), per il lotto n. 4 CIG. 9256110F98 , lotto 5 CIG. Z67369B3C8, lotto n. 7 CIG. 9256128E73 , lotto n. 14 CIG. 9256158737 per un importo contrattuale per l'ASL AL di Euro 300.837,60 (in lettere: trecentomilaottocentotrentasette/60) I.V.A. esclusa 22% (in lettere: ventidue) e di Euro 367.021,87 (in lettere: trecentosessantasettemilaventuno/87) I.V.A. compresa 22% (in lettere: ventidue)

ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto d'appalto avrà durata di 48 mesi, decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva, oltre all'opzione di prosecuzione biennale alla scadenza.

ART. 3 CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche di aggiudicazione, dettagliatamente riportate nell'offerta protocollo informatico SINTEL n. 1637327774302, ancorché non allegata materialmente risulta conservata digitalmente sulla piattaforma ARIA -Sintel e costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura, dovranno rimanere fisse ed invariabili per tutta la durata contrattuale e sono comprensive di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni in oggetto, con la sola esclusione dell'I.V.A. nelle forme di legge.

ART. 4 OBBLIGHI CONTRATTUALI

Con la sottoscrizione della presente scrittura privata le parti si obbligano ad osservare senza eccezioni tutte le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale approvato con deliberazione del Direttore Generale di questa A.S.L. n. 731 del 15/09/2021 esecutiva nelle forme di legge. Quest'ultimo documento, ancorché non allegato materialmente, è stato notificato ed accettato dalla parte contraente in sede di gara e costituisce pertanto parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

ART. 5 TERMINI DI PAGAMENTO

Per quanto riguarda i termini e le modalità di pagamento si rinvia a quanto dettagliatamente prescritto dall'art. 42 del Capitolato Speciale di gara. Le parti concordano che i pagamenti saranno eseguiti entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture. Le fatture dovranno essere presentate in modalità elettronica come prescritto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 e s.m.i. e la loro trasmissione dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze le cui modalità di funzionamento sono state definite con decreto ministeriale 03.04.2013 n. 55 e s.m.i. Il codice univoco dell'A.S.L. AL per la fatturazione elettronica è il seguente: UFTI6P.

ART. 6 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fatte salve tutte le restanti fattispecie espressamente contenute nel Capitolato Speciale di gara, anch'esse richiamate integralmente "per relationem", le Parti Contraenti concordano che costituisce clausola di risoluzione espressa del presente contratto la perdita, in

capo al "Contraente" del possesso dei requisiti generali di partecipazione prescritti dall'art. 80 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.

ART. 7 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Come prescritto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. le parti contraenti si assumono, pena nullità della presente scrittura privata, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione della presente fornitura. Il presente contratto sarà automaticamente risolto nel caso in cui tutte o parte delle transazioni finanziarie derivanti dall'esecuzione della presente fornitura siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.. Il "Contraente" si impegna:

- a) a comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale verranno eseguite tutte le transazioni finanziarie inerenti il presente contratto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- b) a notificare alla Stazione Appaltante eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato al precedente punto entro il termine di sette giorni dal loro verificarsi.
- c) a garantire che, qualora intendesse avvalersi della facoltà di subappalto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari saranno preventivamente posti in capo negli stessi termini sopraindicati nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo

interessate alla presente fornitura come prescritto dall'art. 3 9° comma della Legge 130.8.2010 n. 136 e che tale circostanza sarà tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) costituisce giusta causa di risoluzione del presente contratto in danno della parte inadempiente. Le parti dichiarano che per nessuna ragione verrà impiegato denaro contante a regolazione delle obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione della presente scrittura privata e che tutti i pagamenti, fatte salve le deroghe previste dalla richiamata Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., avverranno a mezzo bonifico. Le parti concordano che alla presente procedura è stato assegnato il C.I.G. tracciante n. **9256110F98** da utilizzare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come prescritto dall' art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i..

ART. 8 PATTO DI INTEGRITA'

Inoltre, mediante la formalizzazione del rapporto contrattuale disposto con la presente scrittura privata, le parti approvano e sottoscrivono il **PATTO DI INTEGRITÀ** nel testo approvato con deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. AL n. 63 del 27.01.2014 esecutiva nelle forme di legge, adottato in applicazione dell'art. 1 17° comma della Legge 06.11.2012 n. 190 e s,m.i. (cd. Legge anticorruzione).

Il patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'A.S.L. AL e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e

correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione.

Il personale dell'A.S.L. AL, impiegato ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, è consapevole del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condivide pienamente

L'A.S.L. AL si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara di cui al presente patto di integrità mentre il "Contraente":

- si impegna a segnalare all'A.S.L. AL qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

- dichiara, altresì, che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.

- si impegna a rendere noti, su richiesta dell'A.S.L. AL, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnato a seguito della gara.

- prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità comunque

accertato dall'Amministrazione potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione del contratto con incameramento della cauzione provvisoria o definitiva
- esclusione del concorrente dalle gare indette dall'A.S.L. AL, in applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, dell'art. 80 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. "Codice degli appalti".

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto. Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra A.S.L. AL e il "Contraente" sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti richiamano la normativa vigente in materia costituita dal Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. e comunque dagli atti della procedura di scelta del contraente che le parti medesime si impegnano ad osservare.

ART. 9 FORO COMPETENTE

Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia avanti al Giudice Ordinario quello di Alessandria.

ART. 10 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al presente contratto, ivi comprese quelle afferenti le spese per le imposte di bollo, ed ogni altra commessa e conseguente, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico del "Contraente". Il presente contratto verrà registrato solamente in caso d'uso e le relative spese saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

ART. 11 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Come prescritto dall'art. 101 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., il Direttore dell'esecuzione del presente contratto (D.E.C.) è individuato nella persona della Dott.ssa Lucia Carrea con la qualifica di Direttore S.C. E.L.A.P. dell'ASL AL. Al D.E.C. sono attribuiti i compiti e le funzioni prescritte dagli artt. 297 e ss. del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i..

ART. 12 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Così come prescritto dal Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali", del Regolamento UE 2016/679 e dall'art. 41 del Capitolato Speciale notificato ed accettato in sede di gara, l'A.S.L. AL informa il "Contraente" che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ART. 13 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia espressamente a quanto contenuto nel Capitolato Speciale

approvato con deliberazione del Direttore Generale di questa A.S.L. n. 928 del 15/06/2022 esecutiva nelle forme di legge e nella normativa vigente in materia costituita dal Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. che le parti medesime si impegnano ad osservare. La presente scrittura privata ha effetto esclusivamente tra le parti (Contraente e A.S.L. AL) mentre per le altre Amministrazioni aderenti gli effetti restano comunque subordinati all'adozione di uno specifico provvedimento amministrativo da parte del rispettivo organo deliberante e verranno prodotti solo a seguito di stipula di analogo documento contrattuale tra le parti.

Il presente documento è composto da n. 11 pagine.

Ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. la presente scrittura privata è stipulata in modalità elettronica con sottoscrizione mediante unica firma digitale, che si intende apposta anche per le clausole vessatorie ai sensi dell'art. 1341 c.c.. L'imposta di bollo è stata assolta dalla parte contraente in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 26.10.1972 n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto.

per l'A.S.L. AL

Il Direttore della S.C. Economato - Logistica - Approvvigionamenti
- Patrimoniale

Dott.ssa Lucia Carrea

Per la ditta

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA - VIA DEL MARE 56 - 00071

POMEZIA (RM) – CF E P.IVA N. 08082461008

Sig. Simone Lucidi

Documento firmato digitalmente ai sensi del
Decreto Legislativo n. 82/2005 (Codice
dell' amministrazione digitale) e trasmesso
con posta elettronica certificata.